



CONVENZIONE FRA IL CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE E FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA PER L'ATTUAZIONE DI UN CORSO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – LICEO COREUTICO.

- VISTO** il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all'art. 7 comma 8, che "le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, e che autorizza nei corsi sperimentali l'integrazione tra sistemi formativi;
- VISTO** Il D.P.R. 15 marzo 2010 , n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** il [D.M. MIUR AOOOUFGAB 624 del 05.08.2016](#) che autorizza presso il Convitto Nazionale "Pietro Longone" di Milano il funzionamento di un Liceo Coreutico sperimentale quinquennale, con insegnamenti delle discipline di indirizzo erogati dall'Accademia;
- CONSIDERATO** che il D.M. n. 624 sopra citato all'art. 1 c. 1 richiede la stipula di apposita convenzione ai fini dell'istituzione di un Liceo Coreutico presso il Convitto Nazionale "Pietro Longone" di Milano, con riferimento alla definizione dei criteri di ammissione e valutazione degli studenti e all'articolazione della dipendenza funzionale dei docenti dell'Accademia dal dirigente del Convitto per le attività connesse alla funzione docente;
- RITENUTA** la necessità della stipula di una specifica convenzione valida per l'intero ciclo quinquennale a partire dall'attivazione della sperimentazione prevista per il 2017-18;

TRA

la Fondazione Accademia Teatro alla Scala (di seguito Accademia), con sede in Via S. Marta, 18 – 20123 Milano, codice fiscale 03413630967, rappresentata dal suo Direttore Generale dott.ssa Luisa Vinci

E

il Convitto Nazionale Pietro Longone (di seguito Convitto), codice fiscale n. 80108170152, con sede in Milano, Via degli Olivetani n.9, rappresentato dal Rettore/Dirigente Scolastico, Dott. Agostino Miele, che per effetto della sua carica, elegge domicilio fiscale la istituzione scolastica di via degli Olivetani, 9 ed è autorizzato alla stipula della presente convenzione in virtù della delega conferita

E' STIPULATA

la presente convenzione per l'attuazione di classi di Liceo Coreutico, stabilendo che le Premesse, l'allegato A e l'allegato B sono di essa parte integrante.

ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Il percorso di formazione del Liceo Coreutico presso il Convitto è finalizzato all'integrazione tra il percorso professionalizzante avviato presso l'Accademia e il curriculum del Liceo Coreutico; il piano degli studi è definito dal D.P.R. n. 89/2010, allegato E, come dettagliato in allegato A anche in relazione alla effettuazione delle prove di esame.

Le modalità di ammissione, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di valutazione sono regolamentate dall'allegato A alla presente convenzione e dall'art. 1, commi 1,5,6 del D.M. n. 624 citato in premessa.

ART. 2 – IMPEGNI A CARICO DELL'ACCADEMIA

L'Accademia, si impegna a:

- individuare quale Referente per il Liceo coreutico sperimentale presso il Convitto il Direttore della Scuola di Ballo e come suo sostituto in caso di impedimento il Vicedirettore oppure un altro docente della Scuola stessa, comunicandone ufficialmente i nominativi al Dirigente Scolastico che provvederà a formalizzarne l'incarico;
- individuare i componenti delle commissioni per l'ammissione al Liceo Coreutico e a comunicare i nominativi al Dirigente Scolastico del Liceo, per la formalizzazione degli incarichi anche in relazione a eventuali esami integrativi;
- assicurare il collegamento e il supporto per quanto riguarda le attività didattiche del Liceo;
- assicurare che il Referente dell'Accademia per il Liceo o il suo sostituto partecipino con funzioni di consulenza alle diverse attività collegiali;
- garantire l'insegnamento delle discipline di indirizzo avvalendosi di docenti qualificati, per il monte ore annuo previsto dall'allegato B alla presente convenzione, e secondo la tabella di corrispondenza in quest'ultimo definita;
- garantire la partecipazione dei docenti dell'Accademia ai consigli di classe, ai collegi dei docenti, agli scrutini, e concorrere con forme condivise con la Direzione del Convitto alla comunicazione scuola-famiglia;
- assicurare la presenza dei docenti interni nella commissione per gli esami di stato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. n. 624 citato in premessa;
- garantire la registrazione delle presenze orarie degli studenti e la trasmissione tempestiva al Convitto (con modalità organizzative stabilite dalla segreteria del Convitto dopo opportuno confronto con la segreteria dell'Accademia) dei dati di frequenza degli studenti

ai fini della validità dell'anno scolastico come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 (Regolamento sulla valutazione);

- segnalare i comportamenti disciplinarmente rilevanti in cui gli studenti incorrono ai fini della valutazione del comportamento; in caso di accertata gravità della mancanza disciplinare che comporta la cessazione della frequenza del Liceo sarà cura dell'Accademia decidere se lo studente può continuare nel percorso professionalizzante;
- assicurare che i locali per lo svolgimento delle attività coreutiche siano di proprio uso e/o proprietà e rispettino le norme di sicurezza relative alla loro tenuta e al loro utilizzo così come previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza e trasmettere tutte le opportune informazioni all'uopo al Dirigente del Convitto per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e per gli adempimenti di legge a carico di quest'ultimo;
- farsi carico di apposita assicurazione per gli studenti contro gli infortuni che possono accadere nel corso dell'addestramento coreutico strettamente inteso e delle connesse attività professionalizzanti;
- farsi carico dell'assicurazione dei docenti delle discipline che l'Accademia fornisce, per le attività connesse alla attuazione del presente progetto sperimentale;
- provvedere ad allontanare dall'insegnamento nelle classi del Liceo Coreutico quei docenti dell'Accademia che incorrano in provvedimenti disciplinari e assicurarne la tempestiva sostituzione;
- concordare con il Dirigente Scolastico uscite didattiche in sintonia con gli interessi e le esigenze di approfondimento artistico-culturali degli allievi;
- comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico ogni documentazione necessaria ad una corretta applicazione della seguente Convenzione.

ART. 3 – IMPEGNI A CARICO DEL CONVITTO

Il Convitto si impegna a:

- definire l'orario delle lezioni dell'area comune secondo accordi opportuni per facilitare il percorso di apprendimento professionale degli allievi e tenendo conto dei connessi impegni;
- programmare le attività collegiali secondo un preventivo accordo con l'Accademia;
- adattare il calendario scolastico alle esigenze degli allievi secondo accordi bilaterali con l'Accademia, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del D.M. n. 624 citato in premessa;
- stipulare apposita assicurazione per la copertura dei rischi per gli studenti per lo svolgimento delle attività dell'area comune e per la copertura dei rischi in itinere dall'abitazione alle aule dell'attività di area comune e ai locali dello svolgimento delle attività coreutiche;
- segnalare quei comportamenti disciplinarmente rilevanti, verificatisi nel corso delle attività di area comune, che siano tali da portare, con decisione motivata del consiglio di classe, all'esclusione dalle attività del Liceo ai sensi del D.P.R. n.249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

ART. 5 – IMPEGNI COMUNI AL CONVITTO E ALL'ACCADEMIA

Il Convitto Nazionale Longone Pietro Longone e la Fondazione Accademia Teatro alla Scala si impegnano a effettuare, quando se ne manifesti l'esigenza, apposite riunioni per programmare e garantire il funzionamento dei corsi citati in questa convenzione.

ART. 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL LICEO COREUTICO

Sono ammessi al Liceo coreutico gli studenti che superano le prove di ammissione all'Accademia, secondo le modalità previste dall'allegato A.

Sono ammessi ad anni successivi il primo:

- gli studenti già allievi della Scuola di Ballo che superano l'esame integrativo per il passaggio da un altro corso di studi e/o istituto scolastico;
- gli studenti che superano l'esame di ammissione in Scuola di Ballo (secondo le modalità descritte nell'[allegato A](#)) e l'esame integrativo per il passaggio da un altro corso di studi e/o istituto scolastico.

L'accertamento delle discipline e delle prove da sostenere nell'esame integrativo, da farsi prima dell'avvio dell'anno scolastico, sarà a cura del Convitto.

Il numero degli studenti, che si possono accogliere, sarà subordinato al numero delle classi che potranno essere autorizzate sulla base delle risorse di organico disponibili; il Dirigente del Convitto informerà il referente dell'Accademia sulle classi eventualmente attivabili, una volta ricevute le domande.

Nei primi due anni di applicazione della convenzione, le domande di ammissione agli esami integrativi previsti dal presente articolo devono essere inoltrate alla segreteria del Convitto entro la data di scadenza stabilita dal MIUR per le iscrizioni.

ART. 7 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO

Le Parti si impegnano ad attivare forme di collaborazione al fine di favorire:

- l'acquisizione di metodologie comuni di insegnamento tra i docenti dell'Accademia e i docenti di area comune del Liceo;
- la collaborazione concreta tra docenti dell'Accademia e docenti di area comune, per giungere alla definizione delle competenze unitarie in uscita del Liceo e per strutturare percorsi condivisi di orientamento;
- la raccolta dei dati e dei materiali utili per la progettazione didattica e per i monitoraggi locali e nazionali.

ART. 8 – ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, s'impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni, di cui alla presente Convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal DLGS n. 196 del 30 giugno 2003. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico del Convitto.

ART. 10 – VALIDITA', EFFICACIA, MODIFICHE

La sottoscrizione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti delle rispettive istituzioni. La validità della presente Convenzione per l'intero ciclo quinquennale decorre dalla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle due Istituzioni ed è comunque subordinata all'effettiva attivazione di una o più classi. La presente Convenzione potrà essere aggiornata di comune accordo, a condizione che le modifiche non compromettano le attività didattiche già avviate.

ART. 11 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un congruo termine entro il quale provvedere all'adempimento. Qualora persista l'inadempienza e/o non si raggiunga l'accordo entro 90 giorni dall'insorgere della controversia, la stessa verrà risolta nelle sedi di competenza.

ALLEGATI

- [Allegato A](#): finalità e contenuti della sperimentazione, corpo docenti e pianisti accompagnatori alla danza, aspetti valutativi, esame di stato;
[prospetto A](#) (quadri orari);
[prospetto B](#) (obiettivi formativi del corso sperimentale ex DM MIUR AOOOUGAB 624, 05.08.2016);
[prospetto C](#) (estratto dal bando di ammissione alla scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala);
[prospetto D](#) (esame di stato corso sperimentale ex DM MIUR AOOOUGAB 624, 05.08.2016);
[prospetto E](#) (regolamento scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala)
- [Allegato B](#): confluenza delle attività svolte nella scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala rispetto alle discipline di ordinamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano lì, 12 dicembre 2016

FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Il Direttore Generale
(dott.ssa Luisa Vinci)

CONVITTO "PIETRO LONGONE"
Il Rettore/Dirigente Scolastico
(Dott. Agostino Miele)